

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1924

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAGGI

Modifica all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933,
n. 215, in materia di consorzi di bonifica

Presentata l'8 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — I consorzi di bonifica sono soliti pretendere contributi anche quando i consorziati non ricevono alcun vantaggio.

La questione è, da tempo, al centro di vivaci discussioni e ha dato vita anche a contenziosi giudiziari, con l'intervento della Corte di cassazione che, con sentenza del 14 ottobre 1996, n. 8960, ha statuito, a sezioni unite, che i contributi ai consorzi sono dovuti sia per i fondi agricoli sia per

gli immobili urbani, solo se ne traggono un beneficio « diretto o indiretto ».

Tale indirizzo, integrato dal principio dell'appartenenza al perimetro consortile dei fondi e degli immobili, va riaffermato sul piano normativo attraverso l'aggiunta di un terzo comma all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a tenore del quale l'obbligo della corresponsione da parte del consorziato va corrisposto solo se il contribuente riceva un vantaggio e il suo immobile rientri nel perimetro consortile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 21 delle norme per la bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I soggetti consorziati sono tenuti al pagamento dei contributi ai consorzi di bonifica qualora il loro immobile sia incluso nel perimetro consortile e gli stessi soggetti ne ricavano un vantaggio ».

